



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 20

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

86<sup>a</sup> seduta: giovedì 5 marzo 2009

Presidenza del presidente POSSA

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>
ADAMO (PD) . . . . .	9
ADERENTI (LNP) . . . . .	5
* BERSELLI (PdL) . . . . .	4
* PETERLINI (UDC-SVP-Aut) . . . . .	7
PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca . . . . .	3, 4, 5 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	11

---

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto.*

*I lavori hanno inizio alle ore 8,30.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00099, presentata dal senatore Berselli.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. La problematica cui fa riferimento il senatore interrogante è complessa: si ritiene, quindi, di doverne illustrare le successive fasi.

Il professor Emilio Dal Pane, già docente dell'università di Bologna, è deceduto in data 7 ottobre 1979, quando aveva in atto un contenzioso con l'allora Ministero della pubblica istruzione, per attività di insegnamento svolta senza retribuzione antecedentemente alla nomina in ruolo (TAR Emilia n. 845 del 1976 e n. 164 del 1978). Su tali ricorsi si è pronunciato il TAR nel 1987, con le sentenze n. 115 del 1987 e n. 172 del 1987, alla luce delle quali erano dovuti alle eredi unicamente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla sorte capitale già a suo tempo liquidata al docente.

Nel 1989 l'ufficio ragioneria aveva disposto la liquidazione delle somme a favore degli eredi ma, in virtù della normativa vigente in materia di successione, per poter emettere gli ordinativi di pagamento, era stata chiesta agli stessi copia della denuncia di successione.

Tale richiesta non ha avuto riscontro, poiché la vedova e la figlia del professor Dal Pane, attraverso il proprio legale rappresentante, sostenevano che le somme spettavano unicamente alla vedova del docente (erede *jure proprio*), non dovendo entrare in successione in quanto somme accessorie di sorte capitale già riscossa dal docente. Poiché il Ministero non ha condiviso tale tesi, la vedova ha instaurato un contenzioso per l'accertamento del suo esclusivo diritto al pagamento delle somme: sulla questione si è definitivamente pronunciato, a favore dell'amministrazione, il Consiglio di Stato con decisione n. 490 del 1997.

Tale problematica è riaffiorata, per quanto risulta ufficialmente, nel maggio del 2006, da quando cioè la figlia del docente, signora Elvira Dal Pane, forse ormai unica erede (circostanza questa da verificare) ha lamentato insistentemente il suo credito, quantificandolo in una somma superiore a quella già liquidata dal Ministero nel 1989.

È necessario evidenziare che il Ministero aveva a suo tempo reso le somme disponibili e la mancata riscossione delle stesse non è, pertanto, imputabile all'amministrazione: infatti, il credito vantato era stato liqui-

dato già nel 1989 e rideterminato nel 1991, ma non era stato emesso l'ordinativo di pagamento, come già riferito, per mancata trasmissione da parte degli eredi del professor Dal Pane della dichiarazione dell'ufficio del registro-successioni, attestante la denuncia di successione.

Nel gennaio 2007 l'ufficio del Ministero, cui istituzionalmente era demandata la liquidazione delle spese di lite, in riscontro alla suddetta richiesta del 2006, ha comunicato che il credito era estinto per intervenuta prescrizione.

Da parte sua l'interessata, nel comunicare di aver puntualmente inviato la richiesta delle somme dovute con lettere, spedite a mezzo a/r, interrompendo così i termini della prescrizione amministrativa, ha fornito copie dei solleciti effettuati e dei relativi avvisi di ritorno, ma non ha richiesto un prospetto di liquidazione analiticamente motivata; l'amministrazione, pertanto, può legittimamente riscontrare di aver desunto un silenzio assenso in merito alla quantificazione del credito. Lo stesso ufficio centrale del bilancio, interpellato al riguardo, ritiene che, non essendo in possesso delle diffide originali, non sia possibile procedere al pagamento delle somme richieste, che il possesso della ricevuta di ritorno non sia sufficiente a dimostrare il contenuto della raccomandata e che le interruzioni prescrittive avrebbero dovuto essere trasmesse tramite «lettere aperte» a/r.

In considerazione degli aspetti complessi della vicenda ed al fine di pervenire ad una corretta soluzione della stessa, si è ritenuto di chiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato, anche in merito alla denuncia di successione, quale presupposto imprescindibile per procedere al pagamento, nonché alla determinazione del relativo importo.

Si assicura che il Ministero, appena in possesso del suddetto parere, riferirà al riguardo.

BERSELLI (*PdL*). Signor Presidente, mi dichiaro totalmente insoddisfatto della risposta.

Non entro nel merito della vicenda – incomprensibile e addirittura kafkiana – per non annoiare i colleghi, anche perché non riuscirei a spiegarla nel breve tempo a mia disposizione. Tuttavia, poiché il Governo ritiene di aver dato una risposta esaustiva, comunicando di aver richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato sulla possibilità di erogare la somma di circa 127.000 euro che gli interessati attendono da oltre 20 anni, vorrei conoscere gli estremi ed il protocollo di tale richiesta, al fine di poter verificare innanzitutto se la circostanza è vera e quando il parere è stato chiesto, nonché se lo stesso sia stato nel frattempo rilasciato. Non chiedo altro, signor Sottosegretario: se potesse farmi avere queste informazioni le sarei grato fin da ora.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il Ministero si farà parte diligente nel fornire i dati richiesti dall'interrogante in tempi brevi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00361, presentata dalla senatrice Aderenti.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il Comune di Castiglione delle Stiviere da due anni realizza un corso di lingua e cultura araba destinato a bambini e ragazzi. L'attività del corso è disciplinata da apposita convenzione tra il predetto Comune, la comunità islamica ONLUS di Castiglione delle Stiviere e il centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti; per l'anno scolastico in corso detta convenzione è stata stipulata il 25 novembre 2008.

La convenzione in parola riguarda prioritariamente la comunità suddetta, mentre il centro territoriale per l'educazione degli adulti – che è situato presso la direzione didattica di Castelgoffredo, ma è attivo anche sul territorio comunale di Castiglione – è interessato per quanto riguarda la cessione dei locali, di proprietà del Comune, per le giornate del sabato, dalle ore 15 alle ore 17, e della domenica, dalle ore 10 alle ore 12, e per una collaborazione con il Comune stesso nella verifica della realizzazione delle finalità del corso. Per la concessione dei locali la suddetta associazione corrisponde al Comune un compenso forfetario annuo.

Gli obiettivi del corso sono di conservare la lingua e la cultura d'origine; l'articolo 3 della convenzione, che disciplina le modalità di svolgimento del corso, prevede espressamente che gli incontri vertano esclusivamente sull'insegnamento della lingua e della cultura araba. È inoltre espressamente richiesto (articolo 5 della convenzione) che: «i bambini che frequentano il corso devono frequentare regolarmente il grado scolastico di appartenenza secondo la normativa vigente in materia d'istruzione»; quindi le attività realizzate dal corso non sono sostitutive delle lezioni.

In relazione a quanto sopra esposto, non si riscontra pertanto una situazione di doppio canale formativo teso a creare per i bambini immigrati un mondo separato e quindi estraneo al nostro Paese, nel quale devono integrarsi in quanto futuri cittadini.

ADERENTI (*LNP*). Signor Presidente, l'interrogazione da me presentata, come già ricordato dal Sottosegretario, riguarda una convenzione stipulata fra il Comune di Castiglione delle Stiviere, il centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti e la comunità islamica locale.

Fino allo scorso anno era attivo un corso per bambini le cui lezioni si tenevano il sabato pomeriggio e la domenica mattina: in base alla convenzione i corsi avevano ad oggetto, oltre che ovviamente lo studio della lingua e della cultura araba, anche materie quali la matematica, le scienze, l'educazione artistica, motoria e civica. La stessa convenzione prevedeva poi che i bambini frequentanti questi corsi fossero regolarmente iscritti anche alla scuola statale. È sorto però il sospetto che potesse configurarsi in questo modo la nascita di una scuola parallela rispetto a quella primaria dello Stato italiano.

L'interrogazione da me presentata sul tema ha fatto in modo che l'amministrazione comunale di Castiglione delle Stiviere intervenisse sulla convenzione, eliminando lo studio delle materie diverse dalla lingua e dalla cultura araba.

Mi dichiaro dunque soddisfatta della risposta del Ministero, anche se rimangono ancora alcuni dubbi sulle intenzioni di chi opera sul territorio. Mi preoccupa ad esempio il fatto che, in occasione del rinnovo della Convenzione del 25 novembre scorso – cui peraltro gli assessori della Lega Nord non hanno partecipato – la comunità islamica locale abbia chiesto di poter usufruire delle palestre del Comune di Castiglione delle Stiviere per svolgere corsi di educazione fisica rivolti esclusivamente ai bambini musulmani. L'assessore comunale competente ha ovviamente sottolineato l'importanza dell'integrazione, per la quale lo sport può certamente rappresentare un'utile occasione. Inoltre, poiché il territorio di Castiglione offre la possibilità di svolgere numerose attività sportive, il Comune ha precisato che i bambini di religione musulmana possono frequentare corsi di pallavolo, pallacanestro o di nuoto nell'ambito delle attività già programmate, insieme quindi a tutti gli altri bambini.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00500, presentata dai senatori Peterlini e Fosson.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. La legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), all'articolo 1, commi 605 e 607, ha modificato la natura giuridica delle graduatorie trasformandole da permanenti ad esaurimento e, contestualmente, ha cristallizzato e salvaguardato le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione.

Per tale motivo, nell'integrazione e aggiornamento delle graduatorie, disposta con decreto dirigenziale del 16 marzo 2007 in applicazione della norma citata, non è stato possibile consentire il reinserimento, in occasione dell'aggiornamento successivo (2009), a coloro che eventualmente non avessero presentato istanza di permanenza nel 2007, possibilità ammessa invece dalla previgente normativa.

Inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 5-*bis* della legge n. 169 del 2008 individuano puntualmente le categorie di personale a cui deve essere consentita l'iscrizione nelle graduatorie in questione per il prossimo biennio scolastico e, conseguentemente, non è possibile estendere l'ammissione ad altre categorie senza incorrere in violazioni della suddetta legge.

Né appare possibile accogliere la soluzione, proposta dai senatori interroganti, di inserire il personale interessato «in coda a chi ha presentato regolare domanda», in quanto, «in coda» alle graduatorie saranno iscritti coloro che su istanza saranno trasferiti da una Provincia all'altra per la medesima classe di concorso o posto di ruolo. Quest'ultima categoria di personale, regolarmente iscritta nella graduatoria ad esaurimento, non può essere collocata nella medesima graduatoria con insegnanti che pur-

troppo, nel 2007, hanno lasciato decorrere i termini perentori per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Pizza per la risposta, sicuramente puntuale dal punto di vista giuridico e tecnico: sotto questo profilo, dunque, non posso che dichiararmi soddisfatto.

La questione da me sollevata riguarda quei pochi insegnanti che, pur avendo regolarmente sostenuto un concorso, non hanno però presentato istanza di iscrizione per essere inseriti nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento.

Giustamente il Sottosegretario ha risposto che ciò è quanto prevede la legge, anche se in verità la mia richiesta andava un po' oltre. Alla proposta da me avanzata di inserire il personale interessato «in coda» a chi ha presentato regolare domanda e ha quindi diritto, è stato risposto che «in coda» alle graduatorie saranno iscritti coloro che, su istanza, saranno trasferiti da una Provincia all'altra per la medesima classe di concorso o posto di ruolo. Si potrebbe però studiare una soluzione diversa per la quale, ad esempio, i soggetti che non hanno presentato le dovute istanze siano inseriti «in coda» agli stessi aventi diritto provenienti da altre Province. Tra l'altro, i candidati ai quali noi facciamo riferimento in alcune realtà sono in numero molto esiguo: in Valle d'Aosta, ad esempio, sono solo cinque.

Auspichiamo, dunque, che sia possibile un intervento in tal senso.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione n. 3-00531, presentata dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Vorrei precisare preliminarmente che, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), a decorrere dall'anno 2007 sono stati istituiti nello stato di previsione del Ministero due fondi: uno per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, e l'altro per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. È pertanto il Ministero che provvede ad erogare alle scuole i finanziamenti per le finalità suddette. I criteri e i parametri per l'assegnazione diretta delle relative risorse alle istituzioni scolastiche sono stabiliti con apposito decreto. Il Ministero medesimo inoltre procede periodicamente ad effettuare monitoraggi per avere la completa conoscenza delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche.

Gli uffici scolastici regionali invece provvedono ad erogare ulteriori risorse, quali quelle del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, di cui alla legge n. 440 del 1997, loro assegnate con apposito piano di riparto, sulla base dei criteri stabiliti annualmente da apposita direttiva ministeriale.

Vorrei altresì far presente che le misure di contenimento della spesa contenute nelle leggi finanziarie degli anni pregressi hanno comportato, come in altri settori pubblici, una riduzione delle risorse finanziarie destinate alle scuole, determinando le segnalate note difficoltà delle scuole stesse. Di tale situazione era consapevole la precedente gestione che, al riguardo, aveva promosso alcune iniziative, risultate tuttavia non risolutive. Alcuni provvedimenti della precedente legislatura, al contrario, non hanno affatto migliorato la situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche.

Ricordo l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 147 del 2007 che, nel porre a carico del bilancio del Ministero gli oneri relativi alle retribuzioni del personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per maternità, ha sì integrato gli stanziamenti dei relativi capitoli, riducendo però contestualmente il tetto massimo di spesa per le supplenze brevi fissato dalla finanziaria 2005. Va pure ricordata l'accresciuta spesa per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, conseguente all'attuazione delle disposizioni dettate in materia dalla legge n. 1 del 2007 che, com'è noto, hanno previsto commissioni d'esami composte per il 50 per cento da docenti interni, mentre il restante 50 per cento è costituito da docenti esterni all'istituto, più il presidente esterno.

In particolare, per l'anno 2008, la situazione finanziaria delle scuole ha registrato una forte sofferenza, determinata dall'applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia contenuta nella finanziaria 2007. Questa norma, infatti, ha previsto interventi compensativi, previo decremento degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero relativi ad altre voci di spesa diverse da quelle del personale, da operare a fronte dell'eventuale mancato raggiungimento delle economie da conseguire a seguito del processo di razionalizzazione del personale della scuola. Poiché per l'anno scolastico 2007-2008 dette economie non sono state realizzate, la finanziaria del Governo Prodi per il 2008 ha disposto una riduzione di 560 milioni di euro degli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento delle scuole statali.

L'attuale Esecutivo, appena insediato, ha subito dato una prima risposta alle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole, incrementando, per il 2008, di 200 milioni di euro il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 (fondi che sono stati erogati in data 29 gennaio 2009). Contemporaneamente, si è proceduto all'erogazione della prima rata dei fondi per il 2009, relativa ai 4 dodicesimi, pari a 491.519.000 euro. Lo scorso anno, la medesima rata è stata pari a 371 milioni di euro ed è stata erogata solo il 19 marzo. Tramite *e-mail*, sempre in data 29 gennaio 2009, è stato comunicato alle singole scuole l'importo della rata di propria pertinenza relativa alla predetta assegnazione.

Inoltre, a seguito del monitoraggio delle spese ritenute assolutamente incompressibili, imputabili al Fondo per il funzionamento delle scuole, tra cui quelle riguardanti le supplenze brevi e saltuarie per il periodo che va

dal 1° settembre al 31 dicembre 2008, è in corso di predisposizione la relativa assegnazione finanziaria, la quale sarà resa disponibile entro il prossimo 15 marzo. Con disponibilità per il 30 aprile sarà inoltre assegnata la seconda rata sul finanziamento dell'anno 2009.

Quanto alle attività di recupero delle carenze formative nelle scuole secondarie di secondo grado, con circolare n. 12 del 2 febbraio 2009 si è fatto presente che, per il corrente anno scolastico, le scuole potranno avvalersi di ulteriori risorse, pari a 55 milioni di euro, in corso di trasferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da parte del Ministero dell'economia, e che saranno erogati quanto prima alle singole istituzioni scolastiche.

ADAMO (PD). Signor Presidente, credo che la situazione che abbiamo denunciato fosse ampiamente nota. C'è un clima di tensione e di incertezza nelle scuole e mi riferisco, in particolare, al contesto che conosco, quello milanese e lombardo, per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento delle attività ordinarie.

Signor Sottosegretario, la sua risposta è molto politica, nel senso che lei sostiene che la responsabilità non è vostra, bensì dei Governi precedenti e precisamente della finanziaria 2007. Non è questa la sede per una discussione di tipo politico ma, a prescindere dal passato, lei nulla ha dichiarato circa le scelte contenute nella finanziaria per il 2009. Se, come lei fa intendere nella sua risposta, le condizioni finanziarie del sistema erano state messe a rischio dai provvedimenti dei Governi precedenti, con la finanziaria 2009 e, prima ancora, con le misure previste nel decreto-legge n. 112 del 2008 avremmo dovuto avere un'inversione di tendenza, invece abbiamo visto peggiorare la situazione degli stanziamenti.

La questione centrale posta dall'interrogazione concerne la certezza delle entrate, poiché le scuole, per predisporre il proprio bilancio, devono sapere di quanto disporranno. L'interrogazione ha preso spunto anche da una circolare ministeriale che, pur riguardando altro argomento (le attività complementari di educazione fisica), sostanzialmente afferma che gli ulteriori stanziamenti verranno comunicati in seguito, invitando nel frattempo a predisporre i bilanci. Questa è una violazione piena dell'autonomia scolastica. Se la finanziaria è stata approvata a dicembre, a gennaio le scuole devono conoscere le risorse a loro disposizione.

Lei ha inoltre ricordato che c'è una differenza di finanziamento, per cui le attività di arricchimento dell'offerta formativa, di cui alla legge n. 440 del 1997, vengono finanziate direttamente a livello regionale, con un piano di riparto elaborato dall'ufficio scolastico regionale sulla base dei criteri stabiliti da apposita direttiva ministeriale. Mentre sulle altre voci di cui è composto il bilancio del Ministero lei ci informa delle cifre assegnate e quando verranno presumibilmente erogate, del suddetto riparto non dichiara nulla, limitandosi ad affermare che gli uffici scolastici regionali provvedono ad erogare ulteriori risorse, quali quelle del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, senza indi-

care dati più precisi. Per queste ragioni, signor Sottosegretario, pur ringraziandola per la sua cortesia, non posso dichiararmi soddisfatta della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 8,45.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

BERSELLI. – *Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca.* – Premesso che:

con sentenze del Tribunale amministrativo regionale (TAR) dell'Emilia-Romagna n. 115/87 e n. 172/87 venivano accolti i ricorsi promossi da numerosi professori universitari, tra i quali il professor Luigi Dal Pane, nel frattempo deceduto il 9 ottobre 1979;

erano ricorsi relativi, per quanto riguarda la prima sentenza, al pagamento degli incarichi aggiuntivi nella misura di 2/3 oltre alla rivalutazione monetaria e degli interessi corrispettivi e, per quanto riguarda la seconda sentenza, al pagamento della rivalutazione monetaria ed interessi corrispettivi per le somme arretrate (in linea capitale già percepite in due ratei, dei quali il primo direttamente dall'interessato ed il secondo dalla vedova) relative alla ricostruzione della retribuzione corrispondente all'alta dirigenza;

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica pro tempore provvede al calcolo delle somme dovute in ambedue i casi sia per la rivalutazione sia per gli interessi (senza peraltro indicare il metodo di calcolo seguito), ma ha sempre assunto che le somme avrebbero dovuto essere corrisposte agli eredi, previa dichiarazione integrativa di successione al competente Ufficio del registro successioni;

non aderendo all'impostazione del Ministero, la signora Fulvia Guerrini, vedova del professor Dal Pane presentò ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna contro il Ministero e la signora Elvira Dal Pane, figlia della stessa signora Guerrini e del defunto professor Luigi, ed unica sua erede; ricorso che fu respinto con sentenza n. 89/93 contro la quale la signora Fulvia Guerrini presentò ricorso in via giurisdizionale al Consiglio di Stato che confermò la sentenza impugnata con decisione n. 490/97 del 15 febbraio 1997, decidendo in via definitiva che le somme dovute al professor Luigi Dal Pane spettano agli eredi dello stesso, e quindi alla signora Elvira Dal Pane jure successionis, e non alla vedova jure proprio;

la signora Elvira Dal Pane ha puntualmente inviato al Ministero la richiesta di pagamento delle somme alla stessa dovute per le ragioni sopra riassunte e precisamente con raccomandata a.r. del 25 gennaio 1998 (e ancora pendente il giudizio davanti al Consiglio di Stato), 3 settembre 1999, 12 dicembre 2000, 4 febbraio 2002, 6 novembre 2002, 20 novembre 2003, 26 maggio 2006 e 14 giugno 2006 con ciò ampiamente interrompendo i termini di prescrizione decennale che decorrevano dal 14/10/89, data in cui fu inviata la prima lettera del Ministero alla signora Elvira Dal Pane;

tutto è risultato però inutile e la Signora Elvira Dal Pane attende che il Ministero dopo venti anni faccia fronte ai propri obblighi. La vicenda è indubbiamente frutto di incuria e negligenza dei responsabili della funzionari responsabili della pratica, così che il tutto potrebbe risultare di competenza della Corte dei conti in funzione della responsabilità nell'espletamento della funzione pubblica, anche perché è inconcepibile che non vengano adeguatamente curate pratiche così importanti e, magari, se ne disperdano i documenti, se non l'intero fascicolo;

il credito della signora Elvira Dal Pane corrisponde a 127.751,585 euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in merito all'intera vicenda e quali iniziative urgenti intenda adottare per assicurare in tempi brevi all'interessata signora Elvira Dal Pane quanto ad essa è indubbiamente dovuto;

quali ulteriori urgenti iniziative intenda adottare per accertare per quale motivo si sia verificato un così clamoroso ritardo nella liquidazione del dovuto e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei responsabili.

(3-00099)

ADERENTI. – *Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca.* – Premesso che:

il Comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova) ha stipulato una convenzione con la Comunità islamica locale e il Centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti ai fini della realizzazione di un corso di lingua e cultura araba destinato ai bambini di età compresa tra i sei e i quattordici anni;

in base a quanto disposto dall'articolo 3 della predetta convenzione, il «corso» in parola si svolgerebbe in orari extra scolastici (sabato e domenica) prevedendo lo svolgimento delle discipline di seguito elencate: il Bambino e la scuola, la natura, la relazione con l'altro, gli animali, la famiglia, l'ambiente; espressione e comunicazione orale; preparazione alla lettura; attività matematiche; educazione culturale islamica; educazione scientifica; educazione sensitiva motoria; educazione artistica; educazione civica;

visto che:

il predetto «corso» è riservato esclusivamente ai bambini che frequentano in maniera regolare il grado scolastico di appartenenza, così come previsto dalla normativa vigente in materia di istruzione;

una quota delle discipline contemplate dal «corso» coincide con la quota nazionale obbligatoria dei relativi curricula adottati dalle istituzioni scolastiche;

la disciplina dell'educazione civica si compone di «diverse educazioni» che, per il loro carattere trasversale, chiamano in causa diversi insegnamenti disciplinari;

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto espresso in premessa, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, per evitare che la Comunità islamica e il Centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti di Castiglione delle Stiviere deroghino dagli obiettivi concernenti lo studio delle specificità linguistiche e culturali arabe, introducendo un canale educativo-formativo parallelo a quello nazionale.

(3-00361)

PETERLINI, FOSSON. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nel 1999 era stato indetto un concorso ordinario ed uno riservato (corso-concorso) per tutti gli ordini di scuola, al fine di ottenere l'abilitazione all'insegnamento e di poter così accedere ad un posto di ruolo;

in Italia non si tenevano tali concorsi da dieci anni e, anche per tale motivo, si era venuta a creare una situazione di precariato «storico»;

numerosi insegnanti italiani e valdostani in particolare hanno sostenuto dei concorsi e conseguito l'abilitazione all'insegnamento, ottenendo chi da subito la nomina in ruolo, chi l'iscrizione nelle graduatorie permanenti;

il 19 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto dirigenziale per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, trasformate dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) in graduatorie ad esaurimento. Il decreto prevedeva 30 giorni di tempo per presentare la domanda di inclusione, aggiornamento/trasferimento di provincia. Potevano includersi, con il recupero della posizione e del punteggio, anche coloro che, nel precedente aggiornamento, non avevano prodotto domanda di permanenza. Coloro che erano inseriti nella prima fascia mantenevano il diritto ad essere presenti in due province. Tali graduatorie ad esaurimento sono servite per le immissioni in ruolo e per le supplenze annuali e fino al termine dell'attività didattica;

dal 2007 ad oggi per gli aspiranti insegnanti è stato possibile inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento con riserva solo se iscritti ai corsi abilitanti all'insegnamento secondario ed artistico (S.S.I.S. – COBASLID – Didattica della musica), alla facoltà di Scienze della Formazione Primaria e per i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti del decreto ministeriale 85 del 2005. Costoro, finché non si fosse sciolta la riserva con il conseguimento del titolo abilitante, non avrebbero potuto essere immessi in ruolo od aspirare a contratti a tempo determinato annuali grazie allo scorrimento della graduatoria provinciale. Avrebbero potuto solo accedere alle supplenze attraverso la terza fascia delle graduatorie d'istituto riservate ai non abilitati. È per questo che risulta particolarmente odioso il ritardo nello svolgimento dei corsi abilitanti di cui sono responsabili gli Atenei, che tra l'altro hanno lucrato imponendo tasse universitarie nell'ordine dei 2.500/2.800 euro;

tra le innovazioni introdotte nel provvedimento a seguito dell'emanazione della legge n. 296 del 2006 e della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale, vi è la riapertura dei termini così da consentire, per l'ultima volta, l'iscrizione alle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel biennio scolastico 2009/2011 è possibile solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra provincia, ma in «coda» a tutte le fasce. Tutti gli aventi titolo devono presentare domanda, sia per permanere nelle graduatorie, sia per confermare l'iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime;

in Italia vi sono degli insegnanti (cinque in Valle d'Aosta) che, per loro disattenzione, non si sono iscritti in tali graduatorie pur avendo sostenuto i concorsi con esito positivo. Si apprende, inoltre, che a breve il Ministero permetterà, a chi ha fatto regolare domanda, di sciogliere la riserva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi onde inserire nell'attuale graduatoria, ovviamente in coda a chi ha presentato regolare domanda, coloro che sono rimasti fuori dalle precedenti graduatorie permanenti, avendo essi il titolo per insegnare.

(3-00500)

ADAMO, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'articolo 2, comma 7, del decreto ministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, stabilisce che «Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato»;

da molte segnalazioni pervenute direttamente agli interroganti e da notizie riportate dalla stampa emerge un quadro di grave difficoltà per molte istituzioni scolastiche che si trovano nell'impossibilità di affrontare la gestione ordinaria delle proprie attività a causa dei mancati trasferimenti delle risorse, peraltro modeste, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

queste situazioni trovano conferma nella nota del medesimo Ministero del 26 gennaio 2009 (prot. AOODGPFB 539) che pur riguardando altro argomento – le attività complementari di educazione fisica – incidentalmente afferma: «Per quanto riguarda le assegnazioni relative alle spese di funzionamento e, più in generale, a quelle per le quali si è fatto riserva di ulteriori comunicazioni, sono ancora in atto le procedure per il reperimento delle necessarie risorse. Le istituzioni scolastiche, pertanto, sono invitate a procedere – ove non abbiano già provveduto – alla predisposizione del Programma annuale 2009, fermo restando che eventuali ulteriori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.»;

la nota è chiaramente esplicativa della presenza di una grave situazione per cui, nonostante l'approvazione della legge finanziaria per il 2009, il Ministero non è a tutt'oggi in grado di dire se e quando le risorse previste per il normale funzionamento delle scuole saranno trasferite e fornisce, pertanto, indicazione alle scuole di procedere «al buio» alla predisposizione del Programma annuale e del bilancio della scuola,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Ministro in indirizzo non sia in grado di quantificare e quindi trasferire le risorse previste, creando una situazione di grave disagio che colpisce lo svolgimento delle funzioni essenziali della scuola, la qualità dei servizi offerti e mette a rischio la fruizione dello stesso diritto all'istruzione, sancito dall'articolo 34 della Costituzione;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare l'attuazione di funzioni obbligatorie, come per esempio il pagamento delle supplenze;

in quale modo il Ministro in indirizzo intenda garantire lo svolgimento nelle scuole di tutte le altre funzioni, quali i corsi di recupero, già sospesi in molte scuole per mancanza di risorse, possibili, d'ora in avanti, solo in quegli istituti scolastici in cui siano i privati cittadini a sostenerne il costo, creando così una palese disparità tra scuole «povere» e scuole «ricche»;

con quali strumenti le scuole possano procedere alla predisposizione del Programma annuale 2009, così come affermato nella suddetta nota, in una situazione di totale incertezza;

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso superare questa situazione di incertezza e di carenza di risorse essenziali che rendono impossibile lo svolgimento di qualsiasi funzione nell'ambito dell'autonomia scolastica salvaguardata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

(3-00531)

